

Legge regionale n°40 del 20 Dicembre 2013

“Iniziativa ed interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”

1: Sintesi della legge regionale:

“Iniziativa ed interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”

- **Capo 1** – Disposizioni generali (**Articolo 1 – Articolo 2**)
- **Capo 2** – Interventi, progetti ed azioni (**Articolo 3 – Articolo 4**)
- **Capo 3** – Pianificazione ed attuazione (**Articolo 5 – Articolo 6 – Articolo 7**)

Capo 1 Disposizioni Generali

Art.1 Principi e finalità

La Regione Puglia riconosce:

- a) nel lettore e nella lettrice figure di alto valore culturale e sociale e promuove la lettura come forma di welfare della conoscenza, ravvisando in essa uno dei principali strumenti di affermazione della cittadinanza
- b) la specificità culturale del libro e la molteplicità di competenze e professionalità che concorrono ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema della comunicazione
- c) il libro quale OPERA DELL'INGEGNO e strumento fondamentale per la crescita della cittadinanza attiva
- d) ADOTTA e PROMUOVE politiche pubbliche trasversali e integrate finalizzate alla promozione della lettura e del libro con interventi di sostegno alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano – con merito – nella filiera del libro
- e) La Regione Puglia SOSTIENE e PROMUOVE lo sviluppo delle librerie indipendenti, della editoria e degli operatori della filiera del libro pugliesi

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge, si intende per:

- a) “istituzioni culturali del libro e della lettura”, gli organismi pubblici e privati aventi lo scopo di formare e sostenere il lettore e di diffondere il libro, come scuole, università, biblioteche, archivi, associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro;
- b) “librerie indipendenti”, librerie non facenti parte della grande distribuzione;
- c) “imprese editoriali”, quelle che operano nella filiera del libro: progettazione, produzione, promozione e distribuzione;

- d) “operatori della filiera del libro”, le imprese e gli altri soggetti privati che operano professionalmente nei settori della logistica e dei servizi funzionali alla diffusione del libro e alla promozione della lettura.

Capo 2 Interventi, progetti e azioni

Art. 3 Sostegno al lettore e promozione della lettura

La Regione Puglia realizza progetti per il sostegno al lettore e di promozione della lettura che:

- a) Si rivolgono a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura;
- b) Favoriscono l'abitudine alla lettura in età prescolare e scolare, individuando nell'infanzia occasione privilegiata per la formazione;
- c) Creano pari opportunità di fruizione del libro anche mediante incentivi ed agevolazioni alle famiglie e ai singoli;
- d) Incrementano la fascia di lettori potenziali;
- e) Favoriscono il lettore e la promozione del libro;
- f) Realizzano programmi di invito alla lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti;

Art. 4 Interventi e azioni in favore delle Istituzioni e degli operatori

La Regione Puglia opera interventi e sostiene azioni che:

- a) Valorizzano le istituzioni culturali del libro e della lettura;
- b) Sostengono la rete distributiva delle imprese territoriali;
- c) Promuovono la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e scolastica;
- d) Promuovono la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico;
- e) Creano progetti di sostegno alle persone svantaggiate e in difficoltà: ammalati, detenuti, nuovi cittadini, ecc.;
- f) Promuovono la formazione del personale;
- g) Sostengono le attività di traduzione;
- h) Sostengono l'infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti;
- i) Favoriscono la creazione di reti di collaborazione infra librerie indipendenti;
- j) Promuovono studi e ricerche;
- k) Sostengono la partecipazione delle imprese editoriali alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali;
- l) Promuovono misura per favorire l'accesso al credito.

La Regione Puglia al fine di favorire e mettere in pratica le azioni di cui sopra istituisce un Albo dove possano accreditarsi i Soggetti pubblici e privati di cui sopra.

Capo 3 Pianificazione e Attuazione

Art. 5 Piano annuale per la promozione della lettura e del libro

1. I progetti, gli interventi e le azioni di cui agli art. 3 e 4 sono attuati in base al Piano annuale;
2. Il Piano viene predisposto, sentito il parere della Consulta del libro e della lettura di cui all'art. 6, e viene adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro il 31 dicembre;
3. Il programma deve contemplare la relazione annuale sullo stato della lettura e del libro che è parte fondamentale;
4. L'Amministrazione regionale cura e interesse rapporti con le Istituzioni nazionali ed internazionali;
5. La Giunta regionale svolge efficaci azioni di monitoraggio e controllo dell' e sull' efficacia dei progetti, degli interventi e delle azioni adottate e sperimentate nei territori.

Art. 6 Consulta del libro e della lettura

1. La Consulta del libro e della lettura è organismo consultivo istituito c/o la Presidenza della Giunta regionale;
2. La Consulta viene istituita e nominata con Decreto del Presidente ed ha il compito di fornire il parere sul Programma annuale;
3. La Consulta è composta da:
 - a) Il Presidente della Regione o suo delegato che la presiede;
 - b) Un rappresentante del livello regionale AIB (Assoc. Italiana Biblioteche);
 - c) Un rappresentante del livello regionale ALI (Assoc. Librai Italiani);
 - d) Un rappresentante del livello regionale AIE (Assoc. Italiana Editori);
 - e) Un rappresentante del CURC (Comitato Universitario Reg di Coord);
 - f) Un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - g) Un rappresentante del livello regionale ACP (Associaz. Culturale Pediatri)
4. La Consulta del libro e della lettura è altresì composta da
 - a) Un rappresentante degli Editori pugliesi;
 - b) Un rappresentante delle Librerie Indipendenti pugliesi;
 - c) Il Coordinatore dei poli bibliotecari provinciali;
 - d) Due rappresentanti di Associazioni operanti nel territorio regionale ed aventi quale scopo principale quello della promozione della lettura.I componenti sono individuati e nominati dal Presidente della Giunta regionale in esito a procedure pubbliche di selezione.
5. La Consulta dura in carica 3 anni.

Art. 7 Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell'ambito del capitolo di spesa denominato "Fondo finalizzato alla promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e cassa di euro 200.000 alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale

per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di audizione”.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.